

SENTENZA A NICOSIA. No alla richiesta di contributi retroattivi e ad atti d'ufficio verso chi godeva anche di copertura Inpdap

Gestione separata, stop all'Inps sulle iscrizioni dei professionisti

NICOSIA

●●● L'Inps non può richiedere i contributi retroattivi e iscriverne d'ufficio ingegneri ed architetti, che versano le contribuzioni come insegnanti, alla gestione separata. Lo ha deciso, con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, la sezione lavoro del Tribunale di Nicosia con il giudice Riccardo Trombetta.

La sentenza blocca le richieste di pagamento avanzate dall'Inps, in forma retroattiva, ai professionisti iscritti alla cassa previdenziale ma non alla gestione separata. A rivolgersi al Tribunale, con gli avvocati Angela Anello e Anna Maria Gemmellaro, nove tra architetti e ingegneri con regolare iscrizione previdenziale come insegnan-

ti, che due anni fa si erano visti recapitare gli accertamenti. A giugno 2011 l'Inps aveva inviato lettere di invito al pagamento di contributi alla gestione separata, come risulta dalla risoluzione in commissione 7/00929 della Camera dei deputati di giugno dello scorso anno, «a circa 900 mila soggetti, applicando pesantissime sanzioni, in quanto come percettori di reddito professionale, non avevano versato alcun contributo previdenziale su tale entrata». Si tratta di avvocati, architetti, ingegneri, commercialisti, ragionieri, a cui l'Inps ha imposto l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata sulla base della Legge 111/2011, in maniera retroattiva a partire dal 2005. Per l'Inps si spalancava la possi-

bilità di far confluire nelle proprie casse milioni di euro.

«Gli ingegneri e gli architetti odierni ricorrenti - scrive il giudice Riccardo Trombetta nella sentenza - già nel 2005 beneficiavano dell'assicurazione generale obbligatoria in quanto tutti iscritti all'Inpdap, quali docenti pubblici dipendenti». Come destinatari di altra forma previdenziale obbligatoria quali pubblici dipendenti, la Inarcassa, Cassa previdenza professionale, non consente loro l'iscrizione e di fatto li esonera dal versamento del contributo previdenziale soggettivo. «Un tale esonero statutario dal versamento non poteva costituire nel 2005 presupposto per l'iscrizione alla gestione separata Inps». (*CPU*) **CRISTINA PUGLISI**

